



resistenti

preso atto che non risulta la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al socio illimitatamente responsabile;

rilevato che tale adempimento – in ipotesi di persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale – va assolto dalla parte ricorrente ex art. 40, co. 8 ccii;

rilevato, per altro verso, che il socio illimitatamente responsabile pretermesso costituisce litisconsorte necessario ai fini dell'opponibilità al medesimo della sentenza che accerti la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale della società partecipata, come da ultimo affermato anche dalla Corte delle Leggi (sent. 87/2025) ove *“ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Matera, con riguardo all'art. 147 L. fall. (come sostituito dall'art. 131 del D.Lgs. n. 5/2006), nella parte in cui non prevede che i soci illimitatamente responsabili di una società semplice della quale sia stata accertata la natura commerciale, ove non convocati nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima, possano interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilità dell'ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti, al fine di sottrarsi al fallimento in estensione. Sul presupposto dell'insufficienza della mera facoltà di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società (non potendosi far gravare sui soci l'onere di verificare sul registro delle imprese l'eventuale fallimento di una società che normalmente non fallisce), la Corte ha ritenuto che l'articolo 147 L. fall. debba essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento ma anche in quello che accerta la fallibilità dell'ente. In mancanza, il fallimento sociale non è loro opponibile nel giudizio relativo al fallimento in estensione, ferma restando la possibilità di accertarlo in tale sede, salvo che non si dimostri che essi erano comunque intervenuti nel precedente giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell'ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo”*, aggiungendo, nel contesto, l'identità di tale assetto d'interessi anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 256 CCII, data la sostanziale coincidenza della disciplina di cui alle disposizioni indicate;

ritenuto, pertanto, che vada disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso;

letti gli artt. 40, 41 e 256 CCII

P.Q.M.



dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di _____, identificato come in atti, concedendo al ricorrente termine di giorni 30 (trenta) per la notifica al predetto del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza del GR e del presente provvedimento.

concede all' intimato termini per memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino al 6.9.25;
assegna al creditore istante termine sino 13.9.25 per depositare eventuale replica alla memoria del debitore.

Fissa per la discussione l'udienza collegiale del 17.9.25 h. 10,30.

Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2025 .

Il Presidente

dott. Enrico Quaranta

